



**Data di pubblicazione:** 22/08/2022

**Nome allegato:** *\_Disciplinare di Gara-.pdf*

**CIG:** 922108473C;

**Nome procedura:** *Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento biennale del "Servizio di gestione dei presidi sanitari di primo intervento medico presso le sedi della Direzione Generale dell'INPS, site in Roma, via Ciriaco De Mita 21, viale Aldo Ballarin 42 e via Cesare Beccaria 29, e di effettuazione di esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs n. 81/2008".*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Risorse Strumentali  
e Centrale Unica Acquisti

**ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**

**DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**Procedura aperta telematica di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, volta all'affidamento del «*Servizio di gestione dei presidi sanitari di primo intervento medico presso le sedi della Direzione Generale dell'INPS site in Roma, via Ciro il Grande 21, viale Aldo Ballarin 42 e via Cesare Beccaria 29, e di effettuazione di esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008*»**

**CIG 922108473C**

**Via Ciro il Grande, n. 21, CAP 00144 – ROMA**

**tel. +390659054280**

**C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001**

## Sommario

<b>1.</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>PIATTAFORMA TELEMATICA .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1</b>	<b>Il sistema di negoziazione .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b>Dotazioni tecniche .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3</b>	<b>Identificazione.....</b>	<b>7</b>
<b>2.4</b>	<b>Gestione del sistema.....</b>	<b>8</b>
<b>3.</b>	<b>DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....</b>	<b>9</b>
<b>3.1</b>	<b>Documenti di gara .....</b>	<b>9</b>
<b>3.2</b>	<b>Chiarimenti .....</b>	<b>9</b>
<b>3.3</b>	<b>Comunicazioni .....</b>	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO .....</b>	<b>11</b>
<b>5.</b>	<b>DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....</b>	<b>15</b>
<b>5.1</b>	<b>Durata .....</b>	<b>15</b>
<b>5.2</b>	<b>Opzioni e Rinnovi.....</b>	<b>15</b>
<b>6.</b>	<b>SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....</b>	<b>16</b>
<b>7.</b>	<b>REQUISITI GENERALI .....</b>	<b>18</b>
<b>8.</b>	<b>REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....</b>	<b>18</b>
<b>8.1</b>	<b>Requisiti di idoneità professionale .....</b>	<b>19</b>
<b>8.2</b>	<b>Requisiti di capacità economica e finanziaria .....</b>	<b>19</b>
<b>8.3</b>	<b>Requisiti di capacità tecnica e professionale.....</b>	<b>21</b>
<b>8.4</b>	<b>Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE .....</b>	<b>22</b>
<b>8.5</b>	<b>Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili .....</b>	<b>22</b>
<b>9.</b>	<b>AVVALIMENTO .....</b>	<b>23</b>
<b>10.</b>	<b>SUBAPPALTO .....</b>	<b>24</b>
<b>11.</b>	<b>GARANZIA PROVVISORIA .....</b>	<b>25</b>
<b>12.</b>	<b>SOPRALLUOGO.....</b>	<b>28</b>
<b>13.</b>	<b>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....</b>	<b>29</b>
<b>14.</b>	<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....</b>	<b>30</b>
<b>14.1</b>	<b>Regole per la presentazione dell'offerta .....</b>	<b>31</b>
<b>15.</b>	<b>SOCCORSO ISTRUTTORIO .....</b>	<b>33</b>
<b>16.</b>	<b>CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA.....</b>	<b>34</b>

CIG 922108473C

<b>A.</b>	<b>Documentazione amministrativa</b>	34
<b>A.1</b>	<b>Domanda di partecipazione</b>	35
<b>A.2</b>	<b>Documento di Gara Unico Europeo</b>	37
<b>A.3</b>	<b>Dichiarazioni integrative al DGUE</b>	38
<b>A.4</b>	<b>Documentazione a corredo</b>	39
<b>A.5</b>	<b>Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati</b>	39
<b>B.</b>	<b>Contenuto della offerta tecnica</b>	41
<b>C.</b>	<b>Contenuto della offerta economica</b>	42
<b>17.</b>	<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	43
<b>18.</b>	<b>SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA</b>	49
<b>18.1</b>	<b>Nomina della Commissione giudicatrice</b>	49
<b>18.2</b>	<b>Avvio operazioni di gara ed inversione procedimentale</b>	49
<b>18.3</b>	<b>Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche</b>	50
<b>18.4</b>	<b>Verifica della anomalia delle offerte</b>	51
<b>18.5</b>	<b>Verifica della documentazione amministrativa</b>	51
<b>19.</b>	<b>AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO</b>	52
<b>20.</b>	<b>STIPULA DEL CONTRATTO</b>	53
<b>21.</b>	<b>OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	54
<b>23.</b>	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>	55
<b>24.</b>	<b>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</b>	55
<b>25.</b>	<b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	55

## 1. PREMESSA

Con determina a contrarre n. RS30/420/2022 del 10.6.2022, l'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (a seguire anche «**INPS**» o «**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**» o «**Amministrazione Aggiudicatrice**») ha indetto una gara per l'affidamento di un contratto avente ad oggetto il servizio di gestione dei presidi sanitari di primo intervento medico presso le

Procedura aperta telematica di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, volta all'affidamento del «Servizio di gestione dei presidi sanitari di primo intervento medico presso le sedi della Direzione Generale dell'INPS site in Roma, via Ciriaco De Mita 21, viale Aldo Ballarin 42 e via Cesare Beccaria 29, e di effettuazione di esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008»

CIG 922108473C

sedi della Direzione Generale dell'INPS site in Roma, via Ciriaco De Mita 21, viale Aldo Ballarin 42 e via Cesare Beccaria 29, e di effettuazione di esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 (a seguire anche «**Servizio**» o «**Appalto**»).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, interamente gestita tramite sistema telematico conformemente alle prescrizioni dell'art. 44 del D. Lgs. 50/2016 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 52, 58, 60 e 95, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» (a seguire anche «**Codice**»).

Il luogo di svolgimento del Servizio è Roma, Codice NUTS ITI 43.

Codice Identificativo Gara (**C.I.G.**) 922108473C

Codice Unico di Intervento (**C.U.I.**) 80078750587202200169.

I dati identificativi e i recapiti della Stazione Appaltante sono i seguenti:

<b>Denominazione Ufficiale</b>	INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale
<b>Indirizzo</b>	Via Ciriaco De Mita 21, 00144 Roma
<b>Tel.</b>	+39-06/59.05.86.06
<b>e-mail</b>	Ivano.mannucci@inps.it
<b>Posta elettronica certificata (PEC)</b>	<a href="mailto:centraleacquisti@postacert.inps.gov.it">centraleacquisti@postacert.inps.gov.it</a>
<b>Profilo del Committente</b>	<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> – Concorsi e Gare – Gare – Bandi di gara – In corso
<b>Codice AUSA</b>	0000247876

Il Responsabile del procedimento, ai fini della procedura di gara ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Ivano Mannucci, reperibile ai seguenti indirizzi: INPS - Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, Via Ciriaco De Mita n. 21, 00144 - Roma; e-mail: [ivano.mannucci@inps.it](mailto:ivano.mannucci@inps.it)

La procedura si svolgerà mediante il sistema telematico descritto nel successivo paragrafo 2.1, accessibile all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), attraverso le credenziali acquisite come descritto nel paragrafo 2.3.

## **2. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **2.1 Il sistema di negoziazione**

1. La presente procedura si svolgerà, attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo «**Sistema**»).
2. Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice

CIG 922108473C

dell'amministrazione digitale), del D.Lgs. n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

3. L'INPS si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (*Application Service Provider*).
4. L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel presente documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.
5. L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: parità di trattamento tra gli operatori economici, trasparenza e tracciabilità delle operazioni, standardizzazione dei documenti, comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile, comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile, segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione, gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.
6. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
  - difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
  - utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione*";
7. In caso di mancato funzionamento del Sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi *Internet* disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
8. La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
9. Il Sistema garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

10. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
11. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
12. L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.
13. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
14. Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.
15. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le *Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione*), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) o le comunicazioni attraverso il Sistema.
16. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
17. Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
18. A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

## **2.2 Dotazioni tecniche**

1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.
2. In ogni caso è indispensabile:
  - a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
  - b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
  - c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
  - d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
    - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
    - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
    - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
      - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
      - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
      - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## **2.3 Identificazione**

1. Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.
2. La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione.



CIG 922108473C

3. La Registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.
4. All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. lgs. n. 82/2005.
5. Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema *e-Procurement*.
6. L'*account* creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare.
7. L'operatore economico, con la Registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.
8. L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.
9. L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:
  - mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
  - tramite l'*account* rilasciato in fase di registrazione;
  - mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.
10. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
11. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

## **2.4 Gestione del sistema**

1. Fermo restando che, per la presente procedura, Stazione Appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è INPS, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

CIG 922108473C

2. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

### **3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

#### **3.1 Documenti di gara**

1. La documentazione di gara comprende:
  - a) il Bando di gara;
  - b) il presente Disciplinare e i documenti ad esso allegati, costituiti da:
    - Capitolato Tecnico (Allegato 1) e relativi allegati;
    - Domanda di partecipazione (Allegato 2);
    - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (Allegato 3);
    - Dichiarazione integrativa al DGUE (Allegato 4);
    - Dichiarazione dell'impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno (Allegato 5);
    - Schema di offerta economica (Allegato 6);
    - Schema di contratto (Allegato 7);
    - Elenco Istituti di Credito (Allegato 8);
    - Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (Allegato 9);
    - DVRI – Documento di valutazione dei rischi da interferenza (Allegato 10).
2. La documentazione di gara, firmata digitalmente è disponibile sul sito Internet <https://www.acquistinretepa.it>. Sul tale sito Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra la documentazione firmata digitalmente e quella non firmata digitalmente, prevarrà la prima. La documentazione di gara è, altresì, disponibile all'interno del Sistema, alla sezione "Area comunicazioni". Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del CAD e disponibile sul sito [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it). La documentazione di gara non firmata digitalmente è altresì disponibile sul sito <http://www.inps.it>, seguendo il seguente percorso: >Avvisi, bandi e fatturazione> Gare >Bandi di gara>in corso, nel rispetto delle regole tecniche di cui alle Linee guida dell'AGID approvate con deliberazione n. 157/2020; sarà pertanto cura dei concorrenti consultare con ordinaria diligenza il sito per le comunicazioni per le quali non è previsto obbligo di notifica *ad personam*.

#### **3.2 Chiarimenti**

1. È possibile ottenere chiarimenti in relazione alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare per via telematica entro e non oltre le **ore 14:00**

CIG 922108473C

del **giorno 20/09/2022** attraverso la sezione del Sistema ASP riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
3. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
4. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tali risposte, in formato elettronico e firmate digitalmente, saranno pubblicate in forma anonima ed in lingua italiana all'interno del Sistema sopra citato nella medesima sezione riservata ai chiarimenti. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione, restando l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti dei concorrenti stessi.
5. Per assicurare la simmetria, la parità di trattamento e la simultaneità delle informazioni integrative, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura sono, altresì, pubblicate in forma anonima ed in lingua italiana sul profilo del committente: <http://www.inps.it> seguendo il seguente percorso: > Avvisi, bandi e fatturazione > Gare.
6. Le risposte alle richieste di chiarimenti andranno ad integrare la *lex specialis* di gara.

### **3.3 Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice, nonché dal decreto legislativo n. 82/05.
2. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; g) alla verifica di congruità ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice; h) alla richiesta di offerta migliorativa sul prezzo di cui all'art. 18.3 del presente disciplinare; i) al sorteggio di cui al medesimo art. 18.3 del presente disciplinare; avvengono utilizzando la posta elettronica certificata e, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
3. A tal fine, i concorrenti sono tenuti a dichiarare, in sede di offerta, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o, per i concorrenti transfrontalieri, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC) ai sensi del Regolamento eIDAS.
4. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/SERC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente, si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

CIG 922108473C

6. Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui la Stazione Appaltante lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.
7. Ai medesimi fini, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti, ciascuna impresa facente parte del RTI o del consorzio, con la presentazione dell'offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.
8. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
9. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al domicilio digitale del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
10. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
11. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.
12. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni, in alternativa alle modalità sopra citate, anche attraverso appositi avvisi pubblicati sul portale istituzionale al seguente percorso Internet: > Avvisi, bandi e fatturazione > Gare.

#### **4. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO**

1. Oggetto del presente Appalto è l'affidamento del servizio di gestione dei presidi sanitari di primo intervento medico presso le sedi della Direzione Generale dell'INPS site in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, viale Aldo Ballarin n. 42 e via Cesare Beccaria n. 29, e di effettuazione di esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008.
2. In particolare, fermo restando quanto indicato nel Capitolato, l'Appalto attiene ai servizi di:
  - gestione dei presidi sanitari per il personale in servizio nei plessi di competenza della Direzione Generale, per gli ospiti di detto personale e per tutte le persone, compresi i visitatori presenti negli uffici, presso le sedi della Direzione Generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale in Roma. L'appaltatore, attraverso il personale medico e infermieristico di stanza presso i presidi, dovrà assicurare l'attività di primo soccorso di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che comprende tutte le prestazioni sanitarie con carattere di urgenza-emergenza;
  - fornitura di indagini diagnostiche mirate al rischio e di esami specialistici, clinici e biologici, ritenuti necessari dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008.

Nello specifico, il Servizio (**CPV 85140000-2 Vari servizi sanitari** e **90524000-6 Servizi connessi ai rifiuti medici**) avrà ad oggetto le seguenti attività:

CIG 922108473C

- a) **interventi di primo soccorso e di emergenza**, per malori o urgenze sanitarie che sopravvengano durante l'orario di servizio, ivi compresa la gestione di eventuali emergenze sanitarie collettive connesse a eventi di qualsiasi natura;
- b) **assistenza in caso di patologie acute** intercorrenti e/o croniche in terapia da prestare esclusivamente nei confronti del personale in servizio presso le sedi della Direzione Generale;
- c) prestazioni previste nel protocollo di **sorveglianza sanitaria**, quali:
  - visita ergoftalmologica;
  - esami ematochimici;
  - spirometria;
  - esame elettrocardiografico di base;
- d) eventuali **servizi specialistici aggiuntivi**, in conformità a quanto indicato in sede di Offerta Tecnica;
- e) gestione e **compilazione della documentazione sanitaria** di primo soccorso e registrazione degli interventi effettuati su apposito registro;
- f) **smaltimento dei rifiuti sanitari**.

3. L'Appalto non è stato suddiviso in lotti, ai sensi dell'art. 51 del Codice, in quanto le prestazioni in cui lo stesso si articola si caratterizzano per unitarietà funzionale. Più nello specifico, l'esecuzione dell'Appalto da parte di un unico operatore economico risulta necessaria al fine di assicurare una gestione coordinata e unitaria del Servizio, uno sviluppo integrato e trasversale delle attività e una maggiore efficienza ed economicità nell'esecuzione dell'appalto.

4. Il **valore complessivo** della gara, per **24 (ventiquattro) mesi**, è stimato in **€ 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00)**, esente IVA, al netto di altre imposte e/o contributi di legge, degli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, nonché delle opzioni di cui al successivo paragrafo 5.2 del presente Disciplinare.

Tale importo è stato determinato come segue:

- a) **canone biennale a base di gara**, per i servizi complessivamente considerati di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), b), d), e), f), pari ad **€ 1.353.600,00** (Euro unmilione trecentocinquantaquattremilaseicento/00), IVA esente;

**- Tabella n. 1 – Canone a base di gara**

Servizio	Modalità di pagamento	Importo biennale a base di gara
a) Interventi di primo soccorso e di emergenza	Canone	<b>€ 1.353.600,00</b>
b) Assistenza in caso di patologie acute		
d) servizi specialistici aggiuntivi		

CIG 922108473C

e) gestione e compilazione della documentazione sanitaria		
f) smaltimento rifiuti sanitari		

- a) **plafond biennale**, pari ad **€ 146.400,00** (Euro centoquarantaseimilaquattrocento/00) IVA esente, per le prestazioni previste nel protocollo di **sorveglianza sanitaria**, di cui al paragrafo 4.2. lett. c), i cui **prezzi unitari, a base di gara**, sono riportati nella tabella che segue.

**- Tabella n. 2 – Prezzi unitari a base di gara**

<i>Prestazioni di sorveglianza sanitaria</i>	<i>Prezzi unitari a base di gara (IVA esente)</i>
Visita ergoftalmologica	€ 55,00
Spirometria	€ 30,00
Esame elettrocardiografico di base	€ 30,00
Esami ematochimici (complessivamente indicati, a titolo esemplificativo, all'art. 5 del Capitolato)	€ 60,00

Detto valore a plafond è determinato dai prezzi unitari di ciascuna prestazione prevista nel protocollo di sorveglianza sanitaria, di cui alla precedente Tabella n. 2, moltiplicati per i quantitativi di visite/esami stimati, e costituisce il limite massimo entro il quale l'Aggiudicatario si impegna a prestare i suddetti servizi.

I citati quantitativi, individuati all'art. 5 del Capitolato tecnico, sono stati stimati sulla base di elementi di tipo statistico, di carattere sia consuntivo (fabbisogno pregresso), sia preventivo (fabbisogno prevedibile) e, pertanto, hanno natura indicativa e non sono impegnativi, né vincolanti per la Stazione appaltante. L'Affidatario non potrà conseguentemente pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora l'esecuzione del contratto dovesse avvenire per quantitativi e importi inferiori rispetto a quelli massimi sopra riportati.

5. L'importo a base di gara è meramente presuntivo e prende in considerazione ogni costo e/o elemento necessario per l'organizzazione, la gestione e l'erogazione del Servizio, tra cui:
  - costo orario della manodopera;
  - rilevazioni di mercato in ordine al costo delle attrezzature medicali e dei farmaci dei quali l'Appaltatore dovrà essere munito per tutto il periodo di durata dell'Affidamento;
  - rilevazioni di mercato in ordine agli accertamenti specialistici di sorveglianza sanitaria;
  - i costi generali e l'utile d'impresa.
6. L'Appalto è finanziato con fondi propri dell'Istituto. L'Appalto, complessivamente inteso, verrà remunerato con le modalità di seguito specificate:
  - **con riferimento ai servizi di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), b), d), e), ed f) del presente Disciplinare**, sulla base del **canone biennale offerto** dall'Appaltatore nell'ambito della presente procedura;

CIG 922108473C

- **con riferimento ai servizi di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) del presente Disciplinare, a misura** e nei limiti dell'importo massimo di cui al plafond biennale, sulla base dei **prezzi unitari offerti** dall'Appaltatore nell'ambito della presente procedura per ciascuna prestazione prevista nel protocollo di sorveglianza sanitaria.

7. Gli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, come meglio descritti nel DVRI allegato al presente Disciplinare, sono pari a **€ 2.100,00 (Euro duemilacento/00)** IVA esente.
8. È comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
9. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, il valore dell'Appalto comprende i costi della manodopera, che la Stazione Appaltante ha stimato, complessivamente per le tre sedi, nella seguente misura:

**Tabella n. 3 – Costi della manodopera**

	<b>Servizio di primo interventi medico, indagini diagnostiche ed esami specialistici</b>
<b>Costi della manodopera</b>	€ 504.022,68

I suddetti costi, riferiti al personale infermieristico, di segreteria e smaltimento rifiuti, sono stati stimati sulla base dei CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, come integrato dalle tabelle sul costo medio orario per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo di cui al D.D. n. 7/2020, mentre le altre figure sono da considerarsi di natura intellettuale.

10. Le caratteristiche tecniche del Servizio e le prestazioni delle Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato tecnico e nello Schema di Contratto allegato al presente Disciplinare.
11. Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
12. Non sono previsti ulteriori oneri remunerativi a carico dell'Istituto. Le prestazioni non indicate nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico si intendono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
13. All'Aggiudicatario verrà corrisposta, ove ne faccia richiesta, un'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del Codice.
14. La Stazione Appaltante stipulerà con l'Aggiudicatario un Contratto con cui verrà regolamentato l'affidamento dei Servizi oggetto dell'Appalto.



## 5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

### 5.1 Durata

1. La durata dell'Appalto è di **24 mesi**, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data indicata sul Contratto all'atto della sua sottoscrizione.

### 5.2 Opzioni e Rinnovi

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a **24 mesi** per un importo massimo del rinnovo pari ad **Euro 1.500.000,00**, computato nella determinazione del valore globale dell'appalto.
2. La Stazione Appaltante esercita la facoltà di cui al precedente punto comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno **30 giorni** prima della scadenza del contratto originario.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel rispetto dell'art. 63, comma 5, del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi due anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella **ripetizione di servizi analoghi**, per una durata pari a **24 mesi** e per un importo stimato complessivamente non superiore ad **€ 1.500.000,00**, IVA esente, al netto degli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze.
4. In ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa, la Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, la facoltà di prorogare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per una durata massima di **12 mesi**, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
5. Il valore globale dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 comprensivo delle opzioni di cui ai commi che precedono, è pari ad **Euro 5.250.000,00**, IVA esente, al netto di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

**Tabella n. 4 – Valore globale dell'Appalto**

Importo totale a base di gara (biennale)	Valore dell'opzione di rinnovo	Valore opzione ripetizione servizi analoghi	Valore opzione di proroga
€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 750.000,00
<b>Totale valore globale dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice</b>			
<b>€ 5.250.000,00</b>			

6. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto.
7. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32 comma 8, del Codice.

### 5.3. Revisione dei prezzi



CIG 922108473C

1. In applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi sulla base dell'Indice Istat FOI "06 – Servizi sanitari e spese per la salute".
2. La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza dell'Appaltatore, all'esito di un'istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell'esecuzione del presente Contratto.
3. Ai fini di una migliore istruttoria revisionale, l'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere all'Istituto, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
4. Non si avrà diritto alla rivalutazione dei prezzi nel primo anno di durata del contratto.
5. L'Appaltatore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.

## **6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

1. Gli operatori economici di cui all'art. 3, lettera p), del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli e previa registrazione presso il Sistema.
2. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare.
3. Ai soggetti costituiti in forma associata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
4. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (a seguire anche «**aggregazione di imprese di rete**»).
5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.
6. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
7. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai Consorzi designati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice, possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

8. È vietato ai consorziati designati dal consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

CIG 922108473C

9. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. In assenza di tale dichiarazione, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Ai Consorzi designati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.
10. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
  - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr., Determinazione A.N.AC. n. 3 del 23 aprile 2013).
11. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'Appalto (cfr., Determinazione A.N.AC. n. 3 del 23 aprile 2013).
12. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito, oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
13. È consentita la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. I concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.

CIG 922108473C

14. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
15. Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice, in materia di subappalto, è vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione.
16. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 7. REQUISITI GENERALI

1. Gli operatori economici devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.
2. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. i) del Codice.
3. Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
4. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

## 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti paragrafi 8.1, 8.2 e 8.3.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
3. In sede di procedura, il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato mediante il DGUE (Allegato 3).
4. Ai fini della dimostrazione dei requisiti, i documenti richiesti agli operatori economici devono essere trasmessi mediante AVCPass, in conformità alla delibera A.N.A.C. n. 157 del 17 febbraio 2016.

CIG 922108473C

5. Ciascun concorrente, al fine di consentire l'utilizzo, da parte della Stazione Appaltante, del sistema AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al sistema medesimo accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. (Servizi ed accesso riservato – AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, e a richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).
6. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di concorrenti non registrati presso il sistema AVCpass, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l'effettuazione della predetta registrazione.

### 8.1 Requisiti di idoneità professionale

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto di Appalto.
2. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
3. Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

1. I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:
  - a) **fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ossia approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara, **non inferiore a 1,5 volte** il valore complessivo annuale della gara (€ 1.125.000,00 - importo di cui al paragrafo 4 comma 4, diviso per le annualità di durata contrattuale e moltiplicato per 1,5, al netto di altre imposte e contributi di legge, degli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze nonché delle opzioni di rinnovo, di ripetizione dei servizi analoghi e di proroga);
  - b) **fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto dell'Appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ossia approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara, **non inferiore a 1 volta** il valore complessivo annuale della gara (€ 750.000,00 - importo di cui al paragrafo 4, comma 4, diviso per le annualità di durata contrattuale, al netto di altre imposte e contributi di legge, degli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze, nonché delle opzioni di rinnovo, di ripetizione dei servizi analoghi e di proroga).
2. La comprova del requisito di cui al precedente punto 1, lett. a) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e Allegato XVII parte I, del Codice, mediante uno dei seguenti documenti:

CIG 922108473C

- per le società di capitali, incluse le società cooperative sociali, mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
  - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
  - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
3. La comprova del requisito di cui al precedente punto 1, lett. b) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e Allegato XVII parte I, del Codice mediante uno o più dei seguenti documenti:
- per le società di capitali, incluse le società cooperative sociali, mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
  - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dal quale si evinca il fatturato specifico dichiarato;
  - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
  - copia delle fatture da cui si ricava il fatturato specifico realizzato, corredate da dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito del potere di impegnare l'operatore economico;
  - copia dei contratti relativi agli specifici servizi svolti nel periodo di riferimento corredati dai certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente o dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, provvisti di dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito del potere di impegnare l'operatore economico.
4. Ove le informazioni sui fatturati globali e sui fatturati specifici medi annui non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
5. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

### 8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

1. I requisiti di capacità tecnica e professionale sono rappresentati da:
  - a) **esecuzione negli ultimi tre anni**, dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, del servizio di gestione del presidio sanitario di primo intervento medico nell'ambito di un unico contratto, concluso o in corso di esecuzione, con soggetti pubblici o privati con numero minimo di utenti (ad esempio, dipendenti, frequentatori esterni, visitatori occasionali e dipendenti di società esterne), non inferiore a n. 500 (cinquecento) nell'ambito della sede nella quale è ubicato il presidio;
  - b) **possesso di apposita certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e anni successivi idonea, pertinente e proporzionata, riguardante i servizi sanitari**, in corso di validità, rilasciata da un organismo indipendente accreditato (**Codici EA/IAF n. 38**).
2. La comprova del requisito di cui al precedente punto 1, lett. a) è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

In caso di servizi prestati verso soggetti pubblici:

- certificati rilasciati dal committente pubblico, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo contrattuale, del periodo di esecuzione dei servizi, della sede presso la quale è ubicato il presidio e del numero di dipendenti assegnato alla sede medesima, corredati da dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito del potere di impegnare l'operatore economico;
- contratti stipulati con soggetti pubblici, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse, corredati da dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito del potere di impegnare l'operatore economico.

I contratti ai fini della comprova del requisito dovranno dare evidenza della sede presso la quale è ubicato il presidio e del numero di dipendenti assegnato alla sede medesima.

Nel caso in cui tale elemento non sia espressamente previsto dal contratto, dovrà essere comprovato con apposita certificazione, corredata da dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito del potere di impegnare l'operatore economico.

In caso di servizi prestati verso soggetti privati:

- dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo contrattuale, del periodo di esecuzione dei servizi, della sede presso la quale è ubicato il presidio e del numero di dipendenti assegnato alla sede medesima.
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

I contratti ai fini della comprova del requisito dovranno dare evidenza della sede presso la quale è ubicato il presidio e del numero di dipendenti assegnato alla sede medesima.

CIG 922108473C

Nel caso in cui tale elemento non sia espressamente previsto dal contratto, dovrà essere comprovato con apposita dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito del potere di impegnare l'operatore economico.

3. La comprova del requisito di cui al precedente punto 1, lett. b) è fornita mediante presentazione di copia delle certificazioni richieste o equivalenti, o comunque mediante prove relative all'impiego di misure equivalenti, corredate da dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto munito del potere di impegnare l'operatore economico.
4. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 e comma 2, del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

#### **8.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

1. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
2. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
3. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 8.1 punto 1, deve essere posseduto, con riferimento alle attività che saranno svolte da:
  - a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
  - b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
4. I requisiti relativi al fatturato di cui al paragrafo 8.2, punto 1, lett. a) e b), devono essere soddisfatti dal raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di rete/GEIE nel suo complesso.
5. Il requisito di cui al precedente paragrafo 8.3, punto 1, lett. a) deve essere posseduto dall'impresa mandataria.
6. Il requisito relativo al possesso della certificazione di qualità di cui al precedente paragrafo 8.3, punto 1, lett. b), deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di rete/GEIE, che intenda eseguire le prestazioni oggetto della certificazione medesima.

#### **8.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

CIG 922108473C

1. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 8.1, punto 1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Ai sensi dell'art. 47 del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale devono essere posseduti e comprovati direttamente dal consorzio medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

2. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi devono essere posseduti dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
3. I requisiti relativi alle certificazioni di qualità e alle attestazioni SOA sono attestati e verificati in relazione al consorzio e ai consorziati indicati quali esecutori delle attività relative alle certificazioni richieste.

## **9. AVVALIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
2. L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
4. Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di cui al paragrafo 8.3, punto 1, lett. b), comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata, ai fini dell'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.
5. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, redatto in conformità all'Allegato n. 3 al presente Disciplinare, della Dichiarazione Integrativa al DGUE, redatta in conformità all'Allegato n. 4 del presente Disciplinare, nonché della Dichiarazione dell'impresa ausiliaria di cui all'Allegato n. 5 al presente Disciplinare, da compilare nelle parti pertinenti.
6. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
7. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.
8. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del



CIG 922108473C

Codice, di sostituire l'ausiliaria, assegnandogli un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, la Dichiarazione Integrativa al DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

9. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
10. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
11. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
12. Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
13. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
14. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
15. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 10. SUBAPPALTO

1. Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti e le percentuali del Servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.  
In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
2. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
3. Il soggetto affidatario del contratto potrà affidare in subappalto parte del Servizio previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nei limiti di cui all'art. 105, comma 4, del Codice.
4. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

CIG 922108473C

5. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice.
6. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

1. L'offerta è corredata da:
  - a) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore della gara e precisamente di importo pari ad **€ 30.000,00** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice;
  - b) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra gli altri, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
  - a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
  - b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso le agenzie o filiali degli istituti di credito di cui all'allegato 9 al presente Disciplinare;
  - c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata o da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

CIG 922108473C

- i) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- ii) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- iii) [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- iv) [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

4. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- avere quale beneficiaria l'INPS;
- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31;
- avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante, per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

5. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte, oltre che dall'operatore garantito, da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- i) originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.Lgs. n. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- ii) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi, casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005).

- iii) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art.23 *bis* del D.Lgs. n. 82/2005.
6. In caso di bonifico, dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento, con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.
7. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.
9. Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti, corredata da dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito del potere di impegnare l'operatore economico.
10. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
  - b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
11. È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
12. È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

CIG 922108473C

13. Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
14. A copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia con primaria compagnia assicurativa, con massimale unico di minimo **€ 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00)**, salvo miglioramento dell'importo del predetto massimale in conformità a quanto indicato in sede di offerta tecnica. La garanzia dovrà essere costituita dall'aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, entro 10 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante.

## 12. SOPRALLUOGO

1. Ciascun concorrente avrà la **facoltà** di effettuare apposito sopralluogo presso il sito di esecuzione delle attività oggetto di affidamento, con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato di luoghi.
2. Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.
3. La richiesta di sopralluogo dovrà essere presentata inderogabilmente entro **le ore 14:00 del giorno 09/09/2022, previo appuntamento da concordare con i seguenti incaricati:**

A) Plesso di **Beccaria, il martedì, ore 11 – 12**

Nicolina Angioli	0659057035	3336119971/3926440951	<a href="mailto:nicolina.angioli@inps.it">nicolina.angioli@inps.it</a>
Mauro Bisegni	0659058197	3384950136	<a href="mailto:mauro.bisegni@inps.it">mauro.bisegni@inps.it</a>
Vincenzo Muccio	0659057825	3384950674	<a href="mailto:vincenzo.muccio@inps.it">vincenzo.muccio@inps.it</a>

B) Plesso di **Ciriaco De Mita, il mercoledì, ore 10 – 12**

Nicolina Angioli	0659057035	3336119971/3926440951	<a href="mailto:nicolina.angioli@inps.it">nicolina.angioli@inps.it</a>
Mauro Bisegni	0659058197	3384950136	<a href="mailto:mauro.bisegni@inps.it">mauro.bisegni@inps.it</a>
Daria Bossoletti	0659057469	3384951198	<a href="mailto:daria.bossoletti@inps.it">daria.bossoletti@inps.it</a>
Vincenzo Muccio	0659057825	3384950674	<a href="mailto:vincenzo.muccio@inps.it">vincenzo.muccio@inps.it</a>

C) Plesso di **Ballarin, il giovedì, ore 10 – 12**

Nicolina Angioli	0659057035	3336119971/3926440951	<a href="mailto:nicolina.angioli@inps.it">nicolina.angioli@inps.it</a>
Mauro Bisegni	0659058197	3384950136	<a href="mailto:mauro.bisegni@inps.it">mauro.bisegni@inps.it</a>
Daria Bossoletti	0659057469	3384951198	<a href="mailto:daria.bossoletti@inps.it">daria.bossoletti@inps.it</a>
Vincenzo Muccio	0659057825	3384950674	<a href="mailto:vincenzo.muccio@inps.it">vincenzo.muccio@inps.it</a>

4. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata esclusivamente ai referenti della Struttura sopra indicati, con le seguenti indicazioni: i) nominativo del concorrente; ii) nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
5. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.
6. Ciascun sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico (munito di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) e/o da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo sottoscritta, munita di copia del documento di

CIG 922108473C

identità del delegante. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo dovrà/dovranno altresì esibire un documento di riconoscimento, in corso di validità.

7. Ciascun operatore economico potrà effettuare il sopralluogo mediante n. 2 persone al massimo.
8. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo potrà/potranno rappresentare soltanto un operatore economico.
9. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 6, punto 10, lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
10. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 6, punto 10, lettera c), non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione in rete o il consorzio o da soggetto diverso, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.
11. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.
12. Resta inteso che il sopralluogo dovrà essere svolto nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vigenti, anche in relazione all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

### **13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'A.N.AC. per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata sul sito dell'A.N.AC. nella sezione "Gestione Contributi Gara".
2. A comprova dell'avvenuta contribuzione all' A.N.AC., il partecipante presenta la ricevuta del pagamento, da effettuare con una delle seguenti modalità:
  - a) "Pagamento on line", mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
  - b) "Pagamento mediante avviso", utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'operatore economico.

CIG 922108473C

3. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
4. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
5. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 266/2005.

#### **14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

1. Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati **esclusivamente** per via telematica, in formato elettronico, attraverso il Sistema, e dovranno essere sottoscritti, ove richiesto **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
2. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.
3. Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.
4. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
5. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
6. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
7. **L'offerta** dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio **delle ore 16:00 del giorno 05/10/2022** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità non sanabile. Il Sistema non accetterà offerte presentate dopo il giorno e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle medesime.
8. Il Sistema non accetta:

CIG 922108473C

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
  - offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.
9. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.
10. Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.
11. Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
12. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.2.
13. I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato pdf.

#### **14.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

1. L' "Offerta" è composta da:
- A – Documentazione amministrativa;**
  - B – Offerta tecnica;**
  - C – Offerta economica**
2. L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta; la Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
3. Si precisa inoltre che:
- l'offerta è vincolante per il concorrente;
  - con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
4. Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
5. Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.
6. Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.
7. Sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'Offerta dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'Offerta si compone (ossia: Documentazione amministrativa, l'Offerta tecnica, l'Offerta economica, i documenti a comprova).



8. Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
9. La preparazione dell'Offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'Offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
10. Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in Offerta.
11. È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'Offerta.
12. L'invio dell'Offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.
13. All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.
14. La presentazione dell'Offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'Offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
15. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
16. Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'Offerta, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
17. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.
18. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'Offerta la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di

prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'Offerta.

19. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana. Pertanto, è esclusiva responsabilità del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.
20. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
21. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
22. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **15. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.
2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
  - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
  - l'omessa o incompleta, nonché irregolare, presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
  - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (ad es., garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (ad es., mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi

CIG 922108473C

rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (ad es., dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili;

il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta della stessa è sanabile.

3. Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
4. In caso di inutile decorso dei suddetti termini, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.
5. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 16. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA

### A. Documentazione amministrativa

1. Con riferimento alla documentazione amministrativa, il concorrente dovrà far pervenire, attraverso il Sistema ASP, la seguente documentazione:

Documentazione Amministrativa	
Documento	Busta
Domanda di partecipazione	Amministrativa
Procure	Amministrativa
DGUE concorrente - Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti	Amministrativa
Eventuale DGUE dell'ausiliaria - Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti	Amministrativa
Eventuale Dichiarazione sostitutiva dell'ausiliaria –contratto di avvalimento	Amministrativa
Eventuale Atto costitutivo di RTI (in caso di RTI costituito) o di Consorzio ordinario - Impegno alla costituzione di RTI (in caso di RTI costituendo)	Amministrativa
F24 attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
Garanzia provvisoria e impegno	Amministrativa
Eventuali Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa
Passo Concorrente – (Ausiliaria)	Amministrativa

CIG 922108473C

Documento attestante il pagamento del contributo ANAC	Amministrativa
Eventuale Documentazione Amministrativa Aggiuntiva	Amministrativa

2. I documenti contenuti nella documentazione amministrativa non potranno fare alcun riferimento all'Offerta economica, **a pena di esclusione**.

#### **A.1 Domanda di partecipazione**

- La domanda dovrà essere caricata a Sistema.
- La domanda di partecipazione, da redigersi secondo il modello di cui all'allegato 2 al presente Disciplinare, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
- Il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione di imprese di rete e GEIE) e il CCNL applicato, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/2020.
- In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete e GEIE, il concorrente fornisce per ciascuna impresa i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede legale), il ruolo (mandataria/mandante; capofila/consorziata), le parti della prestazione che saranno eseguite nonché le quote di partecipazione e di esecuzione.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- La domanda è sottoscritta con firma digitale:
  - dal concorrente che partecipa in forma singola;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
  - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
    - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
    - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste

CIG 922108473C

le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
7. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19 del d.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.
8. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di **€ 16,00** per foglio digitale, deve avvenire tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico, utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
9. A comprova del pagamento, il concorrente dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, entro il termine di presentazione dell'offerta, attraverso il Sistema:
- copia della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario;
  - dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, contenente l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura, con specifica indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG), qualora ciò non sia desumibile dalla copia inviata.
10. Il concorrente potrà altresì effettuare il pagamento dell'imposta di bollo mediante contrassegno, quindi tramite marca da bollo del valore di euro 16,00. Si precisa che, in tale ultimo caso, è obbligo dell'operatore economico conservare il contrassegno per tre anni, per le verifiche dell'Agenzia delle Entrate. A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema la seguente documentazione:
- copia del contrassegno, debitamente annullato, in formato.pdf.;
  - dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, contenente l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura, con indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG).
11. In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.
12. In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi il bollo è dovuto:
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo;
  - nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, dal consorzio medesimo;

- nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune/mandataria.

## **A.2 Documento di Gara Unico Europeo**

1. Il concorrente compila il DGUE (Allegato 3) di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Per ciascuna ausiliaria, il concorrente allega:

- DGUE, firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori informazioni rilevanti (Allegato 4), firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, nei termini di cui al paragrafo 15.A.3, punto 2 del presente Disciplinare;
- Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, resa preferibilmente secondo il modello dell'Allegato 5 (Dichiarazione impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno) e sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'Appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice resa preferibilmente secondo il modello dell'Allegato 5 (Dichiarazione impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno) e sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale del contratto di avvalimento o copia autentica del medesimo, sottoscritto digitalmente da soggetti muniti di poteri idonei a rappresentare il concorrente e l'impresa ausiliaria, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'Appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D del DGUE.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A, per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente Disciplinare;
- la sezione B, per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2 del presente Disciplinare;
- la sezione C, per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.3 del presente Disciplinare;
- la sezione D, per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al par. 8.3 del presente Disciplinare.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

2. Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente, oltre che dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento:
  - nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, ciascuno dei quali dovrà compilare il proprio DGUE con le informazioni richieste dalle parti da II a VI, ponendo particolare attenzione alla Parte II, Informazioni sull'operatore economico, Sezione A – Forma della partecipazione, specificando il tipo di raggruppamento, consorzio o altro;
  - nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
  - nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dalle imprese consorziate designate esecutrici.
3. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

### **A.3 Dichiarazioni integrative al DGUE**

1. Ciascun operatore, obbligato ai sensi del paragrafo precedente a compilare il DGUE, è tenuto altresì a rendere le dichiarazioni contenute nell'Allegato 4 (Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti), ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.
2. In caso di ricorso all'avvalimento, l'ausiliaria è tenuta a rendere tutte le dichiarazioni contenute nell'Allegato 4 e, limitatamente alla Sezione C "Ulteriori informazioni rilevanti", quelle relative ai punti 1, 2, 5, 7, 16, 22, 23, e 26.

#### **A.4 Documentazione a corredo**

1. Il concorrente allega:

- a) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- b) Copia della ricevuta di avvenuto versamento dell'imposta di bollo;
- c) Copia del documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme alla certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

- d) Copia della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

#### **A.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- copia autentica dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**



CIG 922108473C

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del Servizio, ovvero della percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

L'Amministrazione ha predisposto una domanda di partecipazione (Allegato 2) che contiene anche le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, che il concorrente potrà utilizzare e sottoscrivere con le modalità di cui al paragrafo 16.A.1. del presente Disciplinare.

## B. Contenuto della offerta tecnica

1. Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve, **a pena di esclusione** dalla gara, inserire a sistema nell'apposita sezione la seguente documentazione:

Offerta Tecnica	
Documento	Busta
Relazione Tecnica	Tecnica
Curricula	Tecnica
Schede tecniche del compendio strumentale	Tecnica
Eventuali Dichiarazioni per segreti tecnici	Tecnica

- la **Relazione Tecnica**, firmata digitalmente, suddivisa in capitoli, redatta in lingua italiana, con un numero massimo di **25 pagine**, (per pagina si intende una facciata di un foglio A4), copertina esclusa ed indice compreso, utilizzando un carattere non inferiore a 10 ed interlinea singola, margini "normale" (superiore a 2,5 cm, inferiore/destra/sinistra 2 cm), deve essere coerente con quanto previsto nel Capitolato allegato al presente Disciplinare, e deve contenere lo sviluppo, in modo chiaro e conciso, della proposta tecnico – organizzativa, nonché degli argomenti trattati con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati *sub* A, C, D, E ed F nella tabella di cui al successivo paragrafo 17, comma 3;
  - i **Curricula Vitae**, di cui al criterio **B** di valutazione delle offerte, indicato nella tabella del successivo art. 17, comma 3, dei componenti del *pool* di medici e infermieri che l'Operatore Economico intende impiegare nel servizio di gestione dei presidi sanitari del PIM (nei numeri minimi indicati all'art. 6 del Capitolato) predisposti da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati, mediante dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal dichiarante in modalità digitale o con firma autografa, scansione dell'atto e a corredo documento d'identità in corso di validità; ciascun *curriculum vitae* dovrà inoltre essere corredato di apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del GDPR (Regolamento Europeo 2016/679);
  - le **Schede tecniche** relative al compendio strumentale offerto per i servizi previsti di cui al criterio **C** di valutazione delle offerte, indicato nella tabella del successivo art. 17, comma 3.
2. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.A.1.
  3. In caso di sottoscrizione della documentazione contenuta nella "Busta B" a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A",

CIG 922108473C

dovrà essere prodotta nella medesima "Busta B" anche copia conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del d.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

4. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente Disciplinare e nei relativi allegati, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.
5. **L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta siano da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.**
6. L'offerta tecnica non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, **a pena di esclusione.**

### C. Contenuto della offerta economica

1. Con riferimento alla presente procedura, il concorrente inserisce a Sistema, nell'apposita sezione nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta Economica	
Documento	Busta
Offerta Economica (generata da Sistema)	Economica
Offerta Economica	Economica

Offerta economica è costituita, a pena di **esclusione**, dai seguenti documenti:

- una "**Offerta Economica**", generata automaticamente dal Sistema, contenente i valori inseriti a Sistema dal concorrente secondo le modalità indicate al successivo punto 2. I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta Economica", che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:
  - scaricata e salvata sul proprio PC;
  - sottoscritta digitalmente;
- una "**Offerta Economica**", conforme all'Allegato n. 6 che il concorrente dovrà:
  - scaricare e salvare sul proprio PC;
  - compilarlo in ogni sua parte;
  - caricarlo a Sistema in formato .pdf, dopo averlo sottoscritto digitalmente.

2. L'"Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

CIG 922108473C

- a) **il canone complessivo offerto** per tutto il periodo di durata dell'appalto (24 mesi) per la prestazione dei servizi di cui al paragrafo 4, comma 2, lett. a), b), d) e) ed f) del presente Disciplinare, espresso in cifre e in lettere con un numero di decimali non superiore a 2 (due);
  - b) **i prezzi unitari offerti** per ciascuna tipologia di prestazione di sorveglianza sanitaria di cui al paragrafo 4, comma 2, lett. c) del presente Disciplinare;
  - c) la stima degli **oneri aziendali** per il periodo complessivo dell'affidamento relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'Appalto;
  - d) la stima dei **costi della manodopera** per il periodo complessivo dell'affidamento, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.
3. In caso di discordanza di valori, tra l'Offerta Economica generata automaticamente dal Sistema e l'Offerta Economica di cui all'Allegato n. 6, sarà prevalente il contenuto dell'Offerta Economica generata dal sistema.
  4. Si specifica che, in caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali, saranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
  5. Sono inammissibili le offerte economiche che non siano formulate nel rispetto di quanto indicato nel presente paragrafo.
  6. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.A.1.
  7. In caso di sottoscrizione della documentazione contenuta nella "Busta C" a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A" o della "Busta C", dovrà essere prodotta nella medesima "Busta C" anche copia conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del d.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.
  8. Saranno escluse le Offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento relativamente all'importo posto a base di gara.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'Appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del Codice.
2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<b>70</b>
Offerta economica	<b>30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

CIG 922108473C

In particolare, la migliore offerta è determinata dal punteggio complessivo (**P<sub>totale</sub>**) più alto, ottenuto sommando il "**Punteggio Tecnico**" (**PT**) e il "**Punteggio Economico**" (**PE**):

$$P_{totale} = PT + PE$$

Vengono di seguito indicate le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli criteri relativi al merito tecnico:

3. Il "**Punteggio Tecnico**" sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PT_i = \sum PTD_i + \sum PTT_i + PTQ_{ij}$$

dove:

**PT<sub>i</sub>**: Punteggio Tecnico dell'operatore i-esimo

**ΣPTD<sub>i</sub>**: sommatoria dei Punteggi Tecnici discrezionali assegnati all'operatore i-esimo per ogni sub-criterio j-esimo

**ΣPTT<sub>i</sub>**: sommatoria dei Punteggi Tecnici tabellari attribuiti all'operatore i-esimo.

**PTQ<sub>ij</sub>**: Punteggio tecnico quantitativo attribuito all'operatore i-esimo.

La somma dei punteggi attribuiti per ogni sub-criterio determinerà il totale del punteggio tecnico (**PT = max 70**).

Vengono di seguito indicate le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli criteri relativi al merito tecnico:

Rif	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	Modalità di valutazione
<b>A</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI</b> , complessivamente considerati, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), b), d), e), f) del Disciplinare di gara.	<b>Fino a 8</b>	Discrezionale
<b>B</b>	<b>PERSONALE PREPOSTO AL SERVIZIO</b>	<b>Fino a 23</b> così suddivisi:	
<b>B.1</b>	Possesso da parte del <b>personale medico</b> di specializzazioni pertinenti all'oggetto dell'appalto. Il punteggio attribuito ad ogni CV (fino ad un massimo di 18 CV come previsto dal Capitolato Tecnico) che presenti specializzazione è pari a 0,167 punti fino al massimo di 3 punti.	3	Tabellare
<b>B.2</b>	Numero di anni di esperienza professionale medica (da conteggiarsi dalla data di iscrizione all'albo dei medici)	<b>Max 7</b>	
	Oltre 5 anni: il punteggio per ogni CV (fino ad un massimo di 18 CV come previsto dal Capitolato Tecnico) che presenti un numero di anni di esperienza professionale medica superiore a 5 è pari a 0,389 punti fino ad un massimo di 7 punti	7	Tabellare
	Da 3 a 5 anni: il punteggio per ogni CV (fino ad un massimo di 18 CV come previsto dal Capitolato Tecnico) che presenti	5	Tabellare

CIG 922108473C

Rif	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	Modalità di valutazione
	un numero di anni di esperienza professionale medica da 3 a 5 è pari a 0,278 punti fino ad un massimo di 5 punti		
	Da 1 a 3 anni: il punteggio per ogni CV (fino ad un massimo di 18 CV come previsto dal Capitolato Tecnico) che presenti un numero di anni di esperienza professionale medica da 1 a 3 è pari a 0,167 punti fino ad un massimo di 3 punti	3	Tabellare
<b>B.3</b>	Esperienza professionale medica presso presidi sanitari di primo intervento medico. Il punteggio attribuito ad ogni CV (fino ad un massimo di 18 CV come previsto dal Capitolato Tecnico) che presenti esperienza professionale è pari a 0,278 punti fino al massimo di 5 punti.	5	Tabellare
<b>B.4</b>	Numero di anni di esperienza professionale <b>infermieristica</b> (da conteggiarsi dalla data di iscrizione all'albo degli infermieri)	<b>Max 5</b>	
	Oltre 5 anni: il punteggio per ogni CV (fino ad un massimo di 18 CV come previsto dal Capitolato Tecnico) che presenti un numero di anni di esperienza professionale infermieristica superiore a 5 è pari a 0,278 punti fino ad un massimo di 5 punti	5	Tabellare
	Da 3 a 5 anni: il punteggio per ogni CV (fino ad un massimo di 18 CV come previsto dal Capitolato Tecnico) che presenti un numero di anni di esperienza professionale infermieristica da 3 a 5 è pari a 0,167 punti fino ad un massimo di 3 punti	3	Tabellare
<b>B.5</b>	Esperienza professionale del personale infermieristico presso presidi sanitari di primo intervento medico. Il punteggio attribuito ad ogni CV (fino ad un massimo di 18 CV come previsto dal Capitolato Tecnico) che presenti esperienza professionale è pari a 0,167 punti fino al massimo di 3 punti.	3	Tabellare
<b>C</b>	<b>DESCRIZIONE DEL COMPENDIO STRUMENTALE OFFERTO IN TERMINI DI QUALITÀ, QUANTITÀ E TIPOLOGIA</b>	<b>Fino a 11</b>	Discrezionale
<b>D</b>	<b>DESCRIZIONE DI EVENTUALI SERVIZI SPECIALISTICI AGGIUNTIVI</b>	<b>Fino a 24</b> così suddivisi:	
<b>D.1</b>	Modalità di organizzazione del servizio di cardiologia	3	Discrezionale
<b>D.2</b>	Modalità di organizzazione del servizio di ecografia	3	Discrezionale
<b>D.3</b>	Modalità di organizzazione del servizio endocrinologico e diabetologico	3	Discrezionale
<b>D.4</b>	Modalità di organizzazione del servizio di gastroenterologia	3	Discrezionale
<b>D.5</b>	Modalità di organizzazione del servizio di ortopedia	3	Discrezionale
<b>D.6</b>	Modalità di organizzazione del servizio di urologia	3	Discrezionale

CIG 922108473C

Rif	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	Modalità di valutazione
<b>D.7</b>	Modalità di organizzazione del servizio di ginecologia	3	Discrezionale
<b>D.8</b>	Modalità di organizzazione del servizio di videodermatoscopia	3	Discrezionale
<b>E</b>	<b>MASSIMALE DELL'ASSICURAZIONE PER COPERTURA DEI RISCHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO (Pa)</b>	<b>Fino a 2</b>	QUANTITATIVA (FORMULA)
<b>F</b>	<b>MODALITA' SISTEMA DI SMALTIMENTO</b>	<b>Fino a 2</b>	Discrezionale
<b>TOTALE PUNTEGGIO TECNICO</b>		<b>70</b>	

Con riferimento ai punteggi tecnici relativi all'esperienza delle varie figure professionali, si precisa che tali punteggi saranno attribuiti qualora tutto il personale messo a disposizione dal Fornitore (distinto per tipologia di figura professionale) possieda le relative caratteristiche migliorative offerte; detta esperienza dovrà essere indicata nei Curricula vitae relativi all'Offerta tecnica.

- Con riferimento ai criteri e sub-criteri A, C, D, F, ciascun commissario attribuisce la valutazione di **"ottimo"**, **"buono"**, **"discreto"**, **"sufficiente"**, **"insufficiente"**, in base a quanto proposto dal concorrente.
- Ad ogni valutazione corrisponde un coefficiente come riportato di seguito:

VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
<b>OTTIMO</b>	Il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese	<b>1</b>
<b>BUONO</b>	Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	<b>0,75</b>
<b>DISCRETO</b>	Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese	<b>0,5</b>
<b>SUFFICIENTE</b>	Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	<b>0,25</b>
<b>INSUFFICIENTE</b>	Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese	<b>0</b>

- Una volta che ciascun commissario ha attribuito il suo giudizio, e quindi il coefficiente a ciascun concorrente, si calcola la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e si assegna il valore 1 a quella che risulta più elevata riparametrando di conseguenza tutte le altre medie, secondo la seguente formula:

$$CR_{ij} = 1 * CM_{ij} / \max(CM_{ij})$$

CIG 922108473C

Dove:

**CR<sub>ij</sub>** = coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il criterio o *sub*-criterio j-esimo

**CM<sub>ij</sub>** = media dei coefficienti attribuiti, da ciascun commissario, al concorrente i-esimo per il criterio o *sub*-criterio j-esimo

**max(CM<sub>ij</sub>)** = media dei coefficienti risultata più elevata tra quelle assegnate a ciascun concorrente per il criterio o *sub*-criterio j-esimo

- d. Una volta ottenuto il coefficiente riparametrato di ogni concorrente si procederà all'attribuzione del punteggio del criterio o *sub*-criterio con la seguente formula:

$$\mathbf{PTD_{ij} = P_{jmax} * CR_{ij}}$$

Dove:

**PTD<sub>ij</sub>** = punteggio tecnico discrezionale assegnato al concorrente i-esimo per il criterio o *sub*-criterio j-esimo

**P<sub>jmax</sub>** = punteggio massimo attribuibile per il criterio o *sub*-criterio j-esimo

**CR<sub>ij</sub>** = coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il criterio o *sub*-criterio j-esimo

- e. Con riferimento al criterio **B**, i punteggi relativi ai sub-criteri saranno attribuiti con le modalità indicate nella medesima tabella.
- f. Il punteggio di merito tecnico relativo al criterio **E** sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$\mathbf{PTQ_i = 10 * Ar_i / ArMax}$$

dove:

**ArMax**= valore del massimale dell'assicurazione più alto tra quelli offerti

**Ar<sub>i</sub>**= valore del massimale dell'assicurazione indicato dal concorrente i-esimo

**PTQ<sub>i</sub>**= punteggio tecnico quantitativo assegnato al concorrente i-esimo

4. Il "**Punteggio Economico**" sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\mathbf{PE_i = \sum PE_{ij}}$$

dove:

**PE<sub>i</sub>**: punteggio economico del concorrente i-esimo



CIG 922108473C

**$\Sigma Pe_{ij}$** : sommatoria dei punteggi economici assegnati al concorrente i-esimo per ogni criterio j-esimo

- a. Il punteggio relativo all'Offerta Economica - PE - (max 30 punti) sarà assegnato sulla base della valutazione dei seguenti criteri:

Rif.	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Canone per i servizi, complessivamente considerati, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), b), d), e), f)	28
2	Prezzo unitario offerto in relazione alla visita ergoftalmologica	0,8
3	Prezzo unitario offerto in relazione alla spirometria	0,5
4	Prezzo unitario offerto in relazione all'esame elettrocardiografico di base	0,5
5	Prezzo unitario offerto in relazione agli esami ematochimici (complessivamente indicati, a titolo esemplificativo, all'art. 5 del Capitolato)	0,2
TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO		30

4.2 Il punteggio per i criteri di merito economico verrà attribuito secondo la seguente formula, anche denominata "Formula concava alla migliore offerta (interdipendente)":

$$P_{ij} = P_{\max} * (VA - V_i) / (VA - V_{\min})$$

dove:

**$P_{ij}$** = punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo

**$V_i$** = valore offerto dal concorrente i-esimo

**$V_{\min}$** = valore risultato il minore tra quelli offerti in gara

**$VA$** = valore a base d'asta

**$P_{\max}$** = punteggio massimo attribuibile al criterio j-esimo

- 4.3 Per l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate 2 (due) cifre decimali. Si procederà pertanto a arrotondare le cifre alla 2° (seconda) cifra decimale.
- 4.4 Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

## **18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

### **18.1 Nomina della Commissione giudicatrice**

1. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.
2. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte, e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.
4. Il Seggio di gara è l'organo nominato per gli adempimenti di natura amministrativa ed è presieduto dal RUP.
5. Il Direttore responsabile della Stazione appaltante, su proposta del responsabile unico del procedimento, adotta la determinazione di nomina del Seggio di gara, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tale atto si perfeziona successivamente alla presa visione dell'elenco delle offerte pervenute da parte dei candidati individuati e sempreché non sussistano cause di incompatibilità/conflitto d'interesse. Il provvedimento di nomina viene pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".
6. Nei casi di aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la costituzione del Seggio di gara viene formalizzata con il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice.

### **18.2 Avvio operazioni di gara ed inversione procedimentale**

1. La procedura di aggiudicazione sarà avviata il **giorno 12/10/2022 alle ore 11:00** esclusivamente in modalità dematerializzata su piattaforma ASP. La partecipazione alle sedute avviene mediante collegamento da remoto al Sistema nei giorni ed orari che saranno comunicati ai concorrenti (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara), almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata.
2. La Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, nonché all'eventuale sub-procedimento di verifica dell'anomalia ed infine, alla verifica della documentazione amministrativa nei confronti del concorrente primo in graduatoria.

### **18.3 Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche**

1. La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.
2. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, tramite il Sistema, procede allo sblocco ed all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.
3. In una o più sedute riservate, la commissione procederà, tramite il Sistema, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel Bando e nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.
4. In seduta pubblica, tramite il Sistema, la commissione rende visibili ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 19:
  - i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche, già riparametrati;
  - le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procede allo sblocco e all'apertura delle Offerte economiche, e rende visibile ai concorrenti i ribassi offerti.
5. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
6. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà in conformità a quanto previsto dall'articolo 77, del R.D. n. 827/24 a richiedere ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio, con le modalità che saranno successivamente definite dalla Stazione Appaltante. Qualora anche a seguito del rilancio sulle voci di offerta economica le offerte dovessero risultare identiche si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.
7. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione in seduta pubblica redige la graduatoria.
8. Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 3, ultimo periodo del Codice, la Commissione, procede a calcolare la soglia di anomalia. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procede secondo quanto indicato al successivo paragrafo 18.4.
9. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione proporrà tempestivamente alla Stazione Appaltante di procedere, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b), del Codice all'esclusione nei casi di:
  - a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
  - b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, nonché irregolari, ai

CIG 922108473C

sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### **18.4 Verifica della anomalia delle offerte**

1. Al ricorrere dei presupposti dell'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta che appaia anormalmente bassa.
2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte risultate anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
3. Il RUP:
  - richiede per PEC/SERC al concorrente la presentazione, sempre a mezzo PEC/SERC, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta;
  - esamina in seduta riservata, con l'ausilio della Commissione, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro;
  - segnala, alla Stazione Appaltante, per i successivi provvedimenti di esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 20.

#### **18.5 Verifica della documentazione amministrativa**

1. Il Seggio di Gara procede in seduta pubblica, mediante la Piattaforma, a scaricare dal Sistema la Documentazione amministrativa dei primi due graduati provvisori.

Provvede poi, in seduta riservata ed in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

  - controllare la completezza della documentazione amministrativa;
  - verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare attivando ove necessario il subprocedimento del soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
  - redigere apposito/i verbale/i relativo/i alle attività svolte.
2. Nel caso in cui la verifica della documentazione amministrativa dell'operatore primo graduato non risulti positiva, anche a seguito di eventuale soccorso istruttorio, il RUP procederà a segnalare alla Stazione Appaltante, per il successivo provvedimento di esclusione, che la documentazione non è conforme, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76

comma 2 bis, del Codice.

3. Successivamente, nei casi di cui al comma 2 il Seggio di Gara procederà, in seduta riservata, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente che segue in graduatoria e la cui offerta risulti non anomala. Allo stesso modo si procederà nei confronti del concorrente che segue in graduatoria e la cui offerta risulti non anomala, in caso di esito negativo delle verifiche sul secondo graduato.
4. A seguito dell'analisi della documentazione amministrativa, il RUP provvede a comunicare alla Commissione il positivo esito.
5. La Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.
6. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura

## 19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1. All'esito della chiusura delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante provvederà all'approvazione di tutti gli atti della gara, a seguito della proposta di aggiudicazione di cui al precedente paragrafo 18.5 punto 5, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.
2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.
3. Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
4. Sempreché l'Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alle predette verifiche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della Deliberazione 111/2012, aggiornata con Deliberazione 157/2016, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale Sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'Operatore.
5. L'Istituto potrà comunque acquisire d'ufficio, ai sensi del D.P.R. 445/2000 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli operatori nella Dichiarazione integrativa.
6. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, il RUP procede, prima dell'aggiudicazione, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, **a pena di esclusione**, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
7. La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'Appalto.

8. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
9. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all' A.N.AC., nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
10. Nell'ipotesi in cui l'Appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
11. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

## **20. STIPULA DEL CONTRATTO**

1. La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto- legge n. 76/20, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. c), numero 2), del DL n. 77/2021, si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito, salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al d.lgs. 159/11. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi e esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 190/2012, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.
3. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
4. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
5. È sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice medesimo sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
6. Prima della stipula del contratto, a copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi, l'aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia con primaria compagnia di assicurazione, secondo le modalità già descritte all'art. 11, comma 14 del presente Disciplinare e all'art. 13 del Capitolato allegato *sub* 1 al presente Disciplinare.
7. Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
8. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

CIG 922108473C

9. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del Servizio.
10. Le spese relative alla pubblicazione del Bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. del 25 gennaio 2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, con le modalità che saranno indicate.
11. La Stazione Appaltante, su richiesta dell'aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.
12. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 10.000,00. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
13. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipula del contratto.
14. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.
15. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis), del Codice.

## **21.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
  - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
  - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
  - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

CIG 922108473C

5. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### **23. CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante <https://www.inps.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piani-triennali-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>.

### **24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Roma, restando in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

### **25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.
2. L'informativa e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali designato dell'INPS ai sensi dell'art. 37 del suddetto Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili all'indirizzo <https://www.inps.it/privacy>.
3. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

Il Direttore centrale  
Maurizio Emanuele Pizzicaroli